

TI_GERICHTE 42.2023.38 vom 19. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2023.38

FR: TI_GERICHTE 42.2023.38 du 19 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 42.2023.38 del 19 aprile 2023

Erwägungen

E. 1

L'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.

E. 2

Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

E. 2.5

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022). 2.6. RI 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura davanti al TCA (cfr. doc. I pag. 23; consid. 1.4.). Per quanto riguarda la questione delle spese dentarie, il ricorso è divenuto privo di oggetto, visto che l'USSI con la decisione su reclamo del 2 novembre 2023 ha riconosciuto il pagamento dell'intera nota d'onorario emessa il 31 gennaio 2023 dalla _____ (cfr. consid. 2.2.). Se la causa diventa priva di oggetto e deve essere stralciata dai ruoli, il Tribunale deve decidere circa il diritto alle ripetibili, prendendo in considerazione, sulla base di un esame sommario, l'esito probabile nel caso in cui avesse dovuto pronunciarsi nel merito (cfr. STF 8C_761/2018 del 27 giugno 2019 consid. 2; DTF 142 V 551 consid. 8.2.; SVR 2008 AHV Nr. 17 pag. 51; DTF 129 V 113). In concreto questa Corte, in virtù della decisione del 23 giugno 2022 con la quale l'USSI ha accettato il preventivo del Dr. med. dent. _____ allestito il 24 maggio 2022 in relazione a cure dentarie prestate, in particolare il 12 e il 23 maggio 2022 (cfr. doc. 90) e del fatto che l'amministrazione già con decisione su reclamo dell'11 aprile 2023, aveva assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'233.-- per il mese di gennaio 2023 (cfr. consid. 2.4.), avrebbe dovuto accogliere il ricorso contro il rifiuto di assumere integralmente la fattura del 31 gennaio 2023 concernente le cure dentistiche del 12 e 23 maggio 2022 e del 23 gennaio 2023. Il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha quindi diritto all'importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili. Visto il diritto a ripetibili la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.4.), relativa alla parte della lite riguardante le spese dentistiche (diventa priva di oggetto) per la quale l'insorgente sarebbe stata vincente in causa, è diventata priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6). 2.7. Per la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6). La domanda dell'insorgente deve, infatti, essere intesa solo come richiesta di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca). Secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l'assistenza giudiziaria (che si estende in particolare all'ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv. 1 LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative." L'altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3: " Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante." I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). 2.8. La condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinunciarebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.2.; STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

E. 3

Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione." L'art. 53 cpv. 3 LPGA, applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all'art. 31 Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo. Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, pag. 23). La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischer, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452). La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988). L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch'essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).

2.2. Nel caso di specie dagli atti risulta che l'USSI, con decisione su reclamo del 12 settembre 2023, da un lato, ha assunto il pagamento delle spese dentistiche relative alla nota d'onorario di complessivi fr. 322.60 emessa dalla _____ il 31 gennaio 2023 nella misura di fr. 249.40 fondandosi sul parere della Commissione dei periti dentisti del 30 maggio 2023. Dall'altro, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. A; consid. 1.3.). Con ulteriore decisione su reclamo del 2 novembre 2023 l'amministrazione ha poi riconosciuto all'insorgente anche l'ammontare di fr. 73.20, corrispondente alla differenza tra l'importo complessivo della nota d'onorario del 31 gennaio 2023 di fr. 322.60

e quanto già versatogli, e meglio la somma di fr. 249.40, in quanto con decisione su reclamo dell'11 aprile 2023, nonché con decisione del 17 maggio 2023 gli aveva concesso le prestazioni assistenziali per i mesi da gennaio a maggio 2023 e con decisione del 23 giugno 2022 gli aveva garantito il pagamento del preventivo di fr. 3'296.55 allestito il 24 maggio 2022 in relazione alle cure dentarie del maggio 2022 presso la _____, il cui amministratore unico è il Dr. med. dent. _____ (cfr. doc. 88; estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch). L'USSI ha, tuttavia, nuovamente negato il gratuito patrocinio (cfr. doc. III1; consid. 1.5.). Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.1.). Nel caso in esame il 16 ottobre 2023 il TCA ha assegnato all'USSI un termine di 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente del 13 ottobre 2023 (cfr. doc. II). Tale termine spirava il 6 novembre 2023, rispettivamente, tenendo conto del termine di giacenza di sette giorni (cfr. art. 38 cpv. 2bis LPGA), il 13 novembre 2023. La nuova decisione su reclamo del 2 novembre 2023, trasmessa a questo Tribunale il 2 novembre stesso (cfr. doc. III; consid. 1.5.) e menzionata nella risposta di causa del 6 novembre 2023 (cfr. doc. V; consid. 1.6.), è stata, quindi, emanata prima della scadenza del termine per la risposta. Pertanto la riconsiderazione pendente lite del 2 novembre 2023 adempie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza. Con la nuova decisione su reclamo, come visto, l'USSI ha assunto l'intera nota d'onorario del 31 gennaio 2023 di fr. 322.60, come postulato dall'insorgente nel ricorso del 13 ottobre 2023 contro la decisione su reclamo del 12 settembre 2023 (cfr. doc. I pag. 25; consid. 1.4.), ma ha respinto, come precedentemente con la decisione su reclamo del 12 settembre 2023 (cfr. doc. A pag. 6; consid. 1.3.) la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. III1; consid. 1.5.). La vertenza, dunque, in relazione al pagamento della nota d'onorario della _____, è divenuta priva d'oggetto, come del resto indicato dalla parte resistente (cfr., doc. V). Conseguentemente è diventata priva di oggetto anche la richiesta di concedere al ricorso l'effetto sospensivo (cfr. doc. I pag. 24; consid. 1.4.). Il litigio, tuttavia, considerato che la parte ricorrente, il 17 novembre 2023, ha censurato la mancata ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio per la procedura davanti all'amministrazione (cfr. doc. VII; consid. 1.7.) - diniego peraltro già contestato nel ricorso del 13 ottobre 2023 (cfr. doc. I; consid. 1.4.) - sussiste ancora per quanto attiene al tema appena citato e ha come oggetto la questione di sapere se l'USSI abbia correttamente oppure no negato a RI 1 l'assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo. 2.3. L'insorgente era già rappresentato dall'avv. RA 1 nella procedura di reclamo dinanzi all'USSI. La decisione su reclamo del 12 settembre 2023 ha parzialmente accolto il reclamo di RI 1 contro il provvedimento del 19 aprile 2023 di rifiuto di assunzione della nota d'onorario del 31 gennaio 2023 di complessivi fr. 322.60, riconoscendo il pagamento di fr. 249.40 (cfr. doc. A; consid. 1.3.). Inoltre con la successiva decisione su reclamo del 2 novembre 2023, con cui l'USSI ha riconsiderato la decisione su reclamo del 12 settembre 2023, è stata assunta l'intera fattura dentistica (cfr. doc. III1; consid. 1.5.). L'art. 52 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell'ambito dell'assistenza sociale in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las, prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili. Tuttavia colui, che in caso di soccombenza avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.1., pubblicata in

DLA 2015 N.

E. 7

aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.). In casu, tutto ben considerato, la questione di sapere se la nota d'onorario del 31 gennaio 2023 di fr. 322.60 per le cure dentistiche del 12 e 23 maggio 2022 e 23 gennaio 2023, rifiutata in prima battuta con decisione del 19 aprile 2023 e poi parzialmente riconosciuta con decisione su reclamo del 12 settembre 2023 (cfr. consid. 1.1.; 1.3.), dovesse essere assunta da parte dell'USSI non va definita quale tema giuridico complesso da chiarire. In effetti per la risoluzione della problematica andava semplicemente considerato, come poi effettuato dall'amministrazione con le decisioni su reclamo del 12 settembre e del 2 novembre 2023 (cfr. consid. 1.3.; 1.5.), in primo luogo, che il ricorrente è stato al beneficio delle prestazioni assistenziali fino a dicembre 2022 e che con decisione su reclamo dell'11 aprile 2023 l'amministrazione già gli aveva riconosciuto una prestazione assistenziale di fr. 1'233.-- per il mese di gennaio 2023 (cfr. STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid. 1.3.). In secondo luogo, che il 23 giugno 2022 l'USSI aveva garantito il pagamento del preventivo di fr. 3'296.55 per trattamenti dentari, tra cui quelli in questione (cfr. doc. III1; 88; consid. 1.5.). Ritenuta la non particolare complessità del caso, l'insorgente, che ha d'altronde dimostrato, in sede di reclamo, dove ha fatto riferimento proprio al preventivo 2022 ("le prestazioni in oggetto fanno parte di cure già accettate per un importo nettamente superiore da voi nel 2022 e che prevedevano un impianto dentario nell'arcata inferiore e che, per problematiche ad un dente e di parodontite, si sono protratte nel tempo (...)"); cfr. doc. 28), di essere in grado di difendere i propri interessi da solo (nonostante la parte ricorrente, il 17 novembre 2023 abbia fatto valere "gravi problemi psicofisici" – cfr. doc. VII; consid. 1.7. –, senza peraltro allegare ad ogni modo specifici attestati medici), poteva semmai farsi rappresentare, per tale vertenza, da un terzo, ad esempio un assistente sociale o altra persona nel settore sociale (cfr. DTF 132 V 201 consid. 4.1 STF 9C_786/2017 del 21 febbraio 2018). Ne discende che, non essendo ossequiate le condizioni relative al gratuito patrocinio, il ricorrente non avrebbe avuto diritto, in ogni caso, di essere ammesso al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.8., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.16., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell'8 giugno 2017). All'insorgente non vanno, pertanto, accordate ripetibili per la procedura di reclamo. Il ricorso da questo profilo deve, conseguentemente, essere respinto.

E. 9

agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Al riguardo cfr. pure STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.11. 2.9. Nella concreta fattispecie il TCA ritiene che, già indipendentemente dalla questione di sapere se l'assistenza di un avvocato vada ritenuta o meno necessaria o almeno indicata (è

infatti piuttosto nella procedura di reclamo davanti all'amministrazione che si ammette soltanto eccezionalmente l'adempimento di tale presupposto e che l'esame dello stesso avviene in base a criteri più severi; cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46), non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del

E. 10

ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Alla luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza relativa alla questione di sapere se l'USSI abbia correttamente negato al ricorrente il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo e non concesso ripetibili (cfr. consid. 2.4.), appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario, destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti dalla rilevante documentazione agli atti emergeva in modo indubbio che il tema non risultava complesso e che la necessità di patrocinio da parte di un legale non era data. Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.11.). In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta. Per quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili (parziali) e di rifiuto, per la parte del ricorso in cui l'assicurato era soccombente, del gratuito patrocinio cfr. STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021 consid. 2.18.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell'11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.

E. 15

gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 12 settembre 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 19 aprile 2023 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha rifiutato di assumere, a titolo di prestazione speciale, la nota d'onorario di fr. 322.60 emessa dalla _____ il 31 gennaio 2023 nei confronti di RI 1, in quanto quest'ultimo non era più al beneficio di prestazioni del sostegno sociale dal 1° gennaio 2023 (cfr. doc. 51; 52).

1.2. L'interessato ha interposto personalmente reclamo il 11 maggio 2023 (cfr. doc. 28).

Inoltre l'avv. RA 1, a nome e per conto di RI 1, ha inoltrato un ulteriore reclamo il 22 maggio 2023, chiedendo l'annullamento della decisione del 19 aprile 2023 e l'assunzione della nota d'onorario in questione, come pure la concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. 87=30).

1.3. Con decisione su reclamo del 12 settembre 2023 l'USSI ha parzialmente accolto il reclamo di RI 1, assumendo il pagamento delle spese dentistiche nella misura di fr. 249.40.

Al riguardo l'amministrazione ha indicato:

L'USSI provvederà al pagamento parziale della nota d'onorario del 31 gennaio 2023 per complessivi fr. 249.40.-.

La differenza di CHF 73.20 relativi alla posizione 1x40120 che non viene riconosciuta quale prestazione resta a carico del reclamante. () (Doc. A pag. 5)

L'USSI ha, poi, ritenuto la domanda di effetto sospensivo priva di oggetto e ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio, difettando l'adempimento di tutte le condizioni, in particolare del presupposto della necessità dell'intervento straordinario di un legale, visto che, da un lato, la fattispecie chiara non presenta questioni giuridiche complesse, dall'altro, RI 1, anche in assenza del complemento di reclamo redatto dal suo legale, è stato in grado di difendere autonomamente i propri interessi (cfr. doc. A pag. 5; 6).

1.4. RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha ricorso tempestivamente al TCA, contestando la decisione su reclamo del 12 settembre 2023 e postulando il riconoscimento dell'intera nota d'onorario allestita dalla _____.

La parte ricorrente ha altresì domandato che all'impugnativa venga concesso l'effetto sospensivo e di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura davanti a questo Tribunale, come pure per la procedura dinanzi all'USSI (cfr. doc. I pag. 23-25).

A sostegno delle proprie pretese l'insorgente ha segnatamente addotto che è l'intero importo della fattura del 31 gennaio 2023 relativa alle cure dentarie del 12 e 23 maggio 2022 e 23 gennaio 2023 che deve essere presa a carico dall'USSI e non solo una parte sulla base di unilaterali e indebite scelte dell'amministrazione, adottate senza neppure specificarne le ragioni in violazione del diritto di essere sentito.

È stato precisato che, siccome il ricorrente ha ricevuto il sostegno statale da parte dell'assistenza sociale dapprima fino al mese di dicembre 2022 e poi fino a maggio 2023, gli interventi dentistici del 12 e 23 maggio 2022 e 23 gennaio 2023 devono trovare completa copertura da parte dell'USSI (cfr. doc. I pag. 14-17).

In relazione alla domanda di assistenza giudiziaria la parte ricorrente ha asserito:

Al riguardo è stato puntualizzato, in primo luogo, che non si capisce come mai l'USSI, se la fattispecie era così chiara, come indicato da tale Ufficio, visto che le prestazioni da parte dello studio dentistico sono state tutte effettuate nell'arco temporale sotto copertura assistenziale, non abbia pacificamente assunto il completo onere finanziario di fr. 322.60 sin da subito con la decisione del 19 aprile 2023.

In secondo luogo, che essendo pendente la procedura concernente l'indebita interruzione del versamento degli aiuti statali nei confronti dell'insorgente, poiché il Tribunale federale non si era ancora espresso in merito al ricorso contro la STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 (con cui questo Tribunale ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo dell'11 aprile 2023 di riconoscimento di una prestazione assistenziale di fr. 1'233.-- per il mese di gennaio 2023, rinviando gli atti all'USSI, affinché calcolasse nuovamente l'importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante all'insorgente nel mese di gennaio 2023. Questa Corte ha evidenziato che il computo della sostanza immobiliare estera non era oggetto della lite, poiché nella decisione su reclamo impugnata la sostanza computabile Las è stata considerata di fr. 0.--. Il conteggio del reddito di tale sostanza immobiliare (tenendo conto delle pigioni e non del valore locativo) e delle rendite estere è stato ritenuto corretto. A quest'ultimo riguardo il TCA ha rilevato che la cessione di tali entrate alla banca estera in relazione a un mutuo contratto con la stessa non era decisiva, tuttavia andavano considerate le spese e gli interessi passivi limitatamente all'importo del reddito della sostanza), era quanto mai singolare che, in attesa di giudizio, l'USSI avesse emanato un provvedimento che nell'atto pratico infossava ancora di più la posizione del ricorrente, astringendolo alla più assoluta povertà e negandogli la possibilità di accedere alle cure di prima necessità (cfr. doc. I pag. 18-19).

Per completezza giova evidenziare che l'Alta Corte, con giudizio 8C_609/2023 del 2 novembre 2023, ha ritenuto il ricorso contro la STCA 42.2023.20 inammissibile, osservando:

1.5. Il 2 novembre 2023 l'USSI ha comunicato di aver emesso una nuova decisione su reclamo con la quale ha parzialmente annullato la decisione su reclamo del 12 settembre 2023 e accolto il reclamo dell'11 maggio 2023 di RI 1 (cfr. doc. III).

In effetti con decisione su reclamo del 2 novembre 2023 l'amministrazione ha riconosciuto al ricorrente l'ammontare di fr. 73.20 relativi alla posizione 1x40120 della nota d'onorario del 31 gennaio 2023, argomentando come segue:

L'USSI provvederà al pagamento di CHF 73.20 quale differenza tra quanto già precedentemente versato al reclamante (CHF 249.40) e l'importo complessivo della nota d'onorario (CHF 322.60) del 31 gennaio 2023 (cfr. doc. III pag. 6).

L'amministrazione ha, poi, considerato la domanda di effetto sospensivo priva di oggetto e ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio con le medesime motivazioni formulate nella decisione su reclamo del 12 settembre 2023 (cfr. doc. A pag. 6; consid. 1.3.).

1.6. Con risposta del 6 novembre 2023 l'USSI ha postulato la reiezione dell'impugnativa in quanto non divenuta priva di oggetto a seguito dell'emanazione della decisione su reclamo del 2 novembre 2023 (cfr. doc. V pag. 3-4).

In relazione alla richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria l'amministrazione ha ribadito che, per la procedura di reclamo, non sono ossequiati tutti i presupposti, segnatamente la necessità di un rappresentante legale.

Per quanto riguarda la procedura di ricorso, è stato affermato che non è adempiuta la condizione della probabilità di esito favorevole (cfr. doc. V pag. 3).

1.7. Il

E. 17

maggio 2023 gli aveva concesso le prestazioni assistenziali per i mesi da gennaio a maggio 2023 e con decisione del 23 giugno 2022 gli aveva garantito il pagamento del preventivo di fr. 3'296.55 allestito il 24 maggio 2022 in relazione alle cure dentarie del maggio 2022 presso la _____, il cui amministratore unico è il Dr. med. dent. _____ (cfr. doc. 88; estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).

L'USSI ha, tuttavia, nuovamente negato il gratuito patrocinio (cfr. doc. III1; consid. 1.5.).

Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.1.).

Nel caso in esame il 16 ottobre 2023 il TCA ha assegnato all'USSI un termine di 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente del 13 ottobre 2023 (cfr. doc. II).

Tale termine spirava il 6 novembre 2023, rispettivamente, tenendo conto del termine di giacenza di sette giorni (cfr. art. 38 cpv. 2bis LPGA), il 13 novembre 2023. La nuova decisione su reclamo del 2 novembre 2023, trasmessa a questo Tribunale il 2 novembre stesso (cfr. doc. III; consid. 1.5.) e menzionata nella risposta di causa del 6 novembre 2023 (cfr. doc. V; consid. 1.6.), è stata, quindi, emanata prima della scadenza del termine per la risposta.

Pertanto la riconsiderazione pendente lite del 2 novembre 2023 adempie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Con la nuova decisione su reclamo, come visto, l'USSI ha assunto l'intera nota d'onorario del 31 gennaio 2023 di fr. 322.60, come postulato dall'insorgente nel ricorso del 13 ottobre 2023 contro la decisione su reclamo del 12 settembre 2023 (cfr. doc. I pag. 25; consid. 1.4.), ma ha respinto, come precedentemente con la decisione su reclamo del 12 settembre 2023 (cfr. doc. A pag. 6; consid. 1.3.) la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. III1; consid. 1.5.).

La vertenza, dunque, in relazione al pagamento della nota d'onorario della _____, è divenuta priva d'oggetto, come del resto indicato dalla parte resistente (cfr., doc. V).

Il litigio, tuttavia, considerato che la parte ricorrente, il 17 novembre 2023, ha censurato la mancata ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio per la procedura davanti all'amministrazione (cfr. doc. VII; consid. 1.7.) - diniego peraltro già contestato nel ricorso del 13 ottobre 2023 (cfr. doc. I; consid. 1.4.) - sussiste ancora per quanto attiene al tema appena citato e ha come oggetto la questione di sapere se l'USSI abbia

correttamente oppure no negato a RI 1 l'assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo.

2.3. L'insorgente era già rappresentato dall'avv. RA 1 nella procedura di reclamo dinanzi all'USSI.

La decisione su reclamo del 12 settembre 2023 ha parzialmente accolto il reclamo di RI 1 contro il provvedimento del 19 aprile 2023 di rifiuto di assunzione della nota d'onorario del 31 gennaio 2023 di complessivi fr. 322.60, riconoscendo il pagamento di fr. 249.40 (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

Inoltre con la successiva decisione su reclamo del 2 novembre 2023, con cui l'USSI ha riconsiderato la decisione su reclamo del 12 settembre 2023, è stata assunta l'intera fattura dentistica (cfr. doc. III1; consid. 1.5.).

L'art. 52 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell'ambito dell'assistenza sociale in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las, prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.

Tuttavia colui, che in caso di soccombenza avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, op. cit., n. 84 ad art. 52; n. 48 ad art. 37; STCA 38.2009.62 del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).

La nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.

Con sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che l'assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di procedura applicabile nel caso concreto. Dall'altro, che nella procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., n. 85 ad art. 52).

Al riguardo cfr. STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid. 2.21., riguardante il ricorrente e il cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal TF con giudizio 8C_609/2023 del 2 novembre 2023 (cfr. consid. 1.4.); STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021 consid. 2.19.; STCA 38.2020.67 del 26 aprile 2021.

2.4. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all'art. 31 Lptca a cui rimanda l'art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure art. 65 Las), enuncia che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).

Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

La necessità di patrocinio da parte di un legale ■ eccezionale nella procedura amministrativa (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7) ■ dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest'ultimo, ad esempio, non dev'essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell'indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (■ Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist ■, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l'assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (■ Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt ■; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STFI 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).

In casu, tutto ben considerato, la questione di sapere se la nota d'onorario del 31 gennaio 2023 di fr. 322.60 per le cure dentistiche del 12 e 23 maggio 2022 e 23 gennaio 2023, rifiutata in prima battuta con decisione del 19 aprile 2023 e poi parzialmente riconosciuta con decisione su reclamo del 12 settembre 2023 (cfr. consid. 1.1.; 1.3.), dovesse essere assunta da parte dell'USSI non va definita quale tema giuridico complesso da chiarire.

In effetti per la risoluzione della problematica andava semplicemente considerato, come poi effettuato dall'amministrazione con le decisioni su reclamo del 12 settembre e del 2 novembre 2023 (cfr. consid. 1.3.; 1.5.), in primo luogo, che il ricorrente è stato al beneficio delle prestazioni assistenziali fino a dicembre 2022 e che con decisione su reclamo dell'11 aprile 2023 l'amministrazione gli aveva riconosciuto una prestazione assistenziale di fr. 1'233.-- per il mese di gennaio 2023 (cfr. STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid. 1.3.).

In secondo luogo, che il 23 giugno 2022 l'USSI aveva garantito il pagamento del preventivo di fr. 3'296.55 per trattamenti dentari, tra cui quelli in questione (cfr. doc. III1; 88; consid. 1.5.).

Ritenuta la non particolare complessità del caso, l'insorgente, che ha d'altronde dimostrato, in sede di reclamo, dove ha fatto riferimento proprio al preventivo 2022 (le prestazioni in oggetto fanno parte di cure già accettate per un importo nettamente superiore da voi nel 2022 e che prevedevano un impianto dentario nell'arcata inferiore e che, per problematiche ad un dente e di parodontite, si sono protratte nel tempo () ; cfr. doc. 28), di essere in grado di difendere i propri interessi da solo (nonostante la parte ricorrente, il 17 novembre 2023 abbia fatto valere gravi problemi psicofisici ; cfr. doc. VII; consid. 1.7.), senza peraltro allegare ad ogni modo specifici attestati medici), poteva semmai farsi rappresentare, per tale vertenza, da un terzo, ad esempio un assistente sociale o altra persona nel settore sociale (cfr. DTF 132 V 201 consid. 4.1 STF 9C_786/2017 del 21 febbraio 2018).

Ne discende che, non essendo ossequiate le condizioni relative al gratuito patrocinio, il ricorrente non avrebbe avuto diritto, in ogni caso, di essere ammesso al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.8., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.16., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell'8 giugno 2017).

All'insorgente non vanno, pertanto, accordate ripetibili per la procedura di reclamo.

2.5. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las).

L'art. 29 Lptca enuncia:

"1 La procedura è gratuita per le parti.

2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 del 11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.6. RI 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura davanti al TCA (cfr. doc. I pag. 23; consid. 1.4.).

2.7. Per la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

La domanda dell'insorgente deve, infatti, essere intesa solo come richiesta di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l'assistenza giudiziaria (che si estende in particolare all'ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv. 1 LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante."

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 del 11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.8. La condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre

2017 consid 3.2.; STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Al riguardo cfr. pure STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del

E. 18

settembre 2019 consid. 2.11.

2.9. Nella concreta fattispecie il TCA ritiene che, già indipendentemente dalla questione di sapere se l'assistenza di un avvocato vada ritenuta o meno necessaria o almeno indicata (è infatti piuttosto nella procedura di reclamo davanti all'amministrazione che si ammette soltanto eccezionalmente l'adempimento di tale presupposto e che l'esame dello stesso avviene in base a criteri più severi; cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46), non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Alla luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza relativa alla questione di sapere se l'USSI abbia correttamente negato al ricorrente il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo e non concesso ripetibili (cfr. consid. 2.4.), appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario, destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.11.).

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili (parziali) e di rifiuto, per la parte del ricorso in cui l'assicurato era soccombente, del gratuito patrocinio cfr. STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021 consid. 2.18.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell'11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.